

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE**  
(artt. 410, 411 c.p.c.)

Oggi 01/12/2008, presso la sede FAST Ferrovie di Bologna, sono comparsi:

- Il sig **Damaso Glicerio Aluag** nato nelle Filippine il 21/12/1955 e residente a Parma in Via Pessana, 3 assistito dal sindacato FAST Ferrovie di Bologna nella persona di Roberto Paganini;
- il sig. **Berardi Gian Paolo** nato ad Imola (Bo) il 24 giugno 1963, legale rappresentante della **Cooperativa Facchini Portabagagli s.c.a.r.l.** con sede in Bologna in via Pietramellara, 16 int. staz, di seguito C.F.P.;

**Premesso:**

- che il sig. **Damaso Glicerio Aluag** è alle dipendenze della ditta C.F.P. dal 1/12/07;
- che lo **Stessa** rivendica una presenza sul posto di lavoro, antecedente l'assunzione, non commissionata da CFP né da alcuno, ma effettuata al solo fine di tutelare il proprio posto di lavoro e gli interessi della committenza;
- che la C.F.P. contesta la pretesa sopra indicata specificando che solo in data 30/11/07 alle ore 16:08, ricevette dal C.N.C.P., Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservi, l'affidamento dell'incarico di servizi vari (RFI, Centostazioni, Ferservi e disabili) sul tratto ferroviario Parma Piacenza, dove è impiegato il suddetto lavoratore, e che tale affidamento ha avuto come decorrenza il giorno 1 dicembre 2007;
- tutto ciò premesso

**Si conviene quanto segue:**

- 1) le premesse fanno parte integrale del presente accordo;
- 2) la C.F.P. ribadisce l'assoluta mancanza di fondamento e giustificazioni delle pretese avanzate dal sig. **Damaso Glicerio Aluag** e, comunque, al solo fine di evitare la prosecuzione della lite, riconosce una indennità risarcitoria di euro **175,00** lorde che vengono corrisposte con la retribuzione del mese di novembre 2008 in pagamento al 15 dicembre 2008 ;
- 3) Il sig. **Damaso Glicerio Aluag** fa espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi istanza ed azione, anche sindacale, giudiziale e arbitrale scaturente dai fatti in premessa a qualsivoglia ragione, titolo, azione o causa.

Con la sottoscrizione del presente verbale, entrambe le parti dichiarano di essere completamente soddisfatte, di rinunciare reciprocamente a qualsiasi azione od eccezione, e di null'altro avere a pretendere o vantare l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e/o causa inerente la pretesa indicata in premessa.

Vale il presente atto quale conciliazione novativa ai sensi degli artt. 410 e 411 C.P.C. e 2113 C.C. ultimo comma, così come modificati dalla legge 11/08/73 n. 533 e dal Dlgs. N. 80 del 31/03/98.

Letto, confermato e sottoscritto, anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ.


C.F.P. s.c.a.r.l.



Il Lavoratore



FAST Ferrovie di Bologna



**VERBALE DI INCONTRO**

In riferimento all'incontro avuto in data 27/11/2008 nel quale si è discusso della proroga o meno dei contratti a termine dei lavoratori inerenti le attività di cui ai contratti RFI Bologna, Centostazioni, Ferrotel, 2460 di Trenitalia nelle province di Parma e Piacenza e dell'attività commerciale dei bagni pubblici della stazione di Parma, si sono incontrati in data 2 dicembre 2008:

Sig. Gian Paolo Berardi CFP (Presidente)  
Sig.ra Maurizia Zanatta CFP (Resp. del Personale)

Sig. Roberto Paganini FAST Regionale

per discutere in riferimento alla situazione del Sig. Damaso Glicerio, lavoratore non rientrante nell'elenco del verbale del 27/11/2008.

Il sindacato dopo aver preso atto delle varie problematiche inerenti tale lavoratore, accetta la decisione presa dalla Cooperativa di non prorogare il contratto scaduto in data 30.11.2008 del Sig. Damaso, riconoscendo il fatto che le motivazioni esposte dalla Cooperativa sono valide e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Visto, letto e sottoscritto dalle parti  
Bologna, 2 dicembre 2008

Cooperativa facchini Portabagagli - Il Presidente Gian Paolo Berardi  
FAST regionale - Sig. Roberto Paganini

